

Prot. n° 121406

Data - 6 DIC. 2018

Rif. ParereIgienicoSanitarioAgg201812.odt

Assessore Urbanistica  
dott. ing, arch. Salvatore Mondello  
PEC: [attedabu@pec.comune.messina.it](mailto:attedabu@pec.comune.messina.it)  
[urbamid@pec.comune.messina.it](mailto:urbamid@pec.comune.messina.it)

Direttore Dipartimento Servizi alle Imprese  
PEC: [suap@pec.comune.messina.it](mailto:suap@pec.comune.messina.it)

Direttore ARPA Sicilia DAP Messina  
PEC: [arpamessina@pcc.arpa.sicilia.it](mailto:arpamessina@pcc.arpa.sicilia.it)

Direttore Provincia Direzione VI Ambiente  
Città Metropolitana di Messina  
PEC: [protocollo@pec.prov.m.e.it](mailto:protocollo@pec.prov.m.e.it)

Presidente Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Messina  
PEC: [ordine.messina@ingpec.eu](mailto:ordine.messina@ingpec.eu)

Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori  
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Messina  
PEC : [oappc.messina@archiworldpec.it](mailto:oappc.messina@archiworldpec.it)

Presidente Collegio dei Geometri  
della provincia di Messina  
PEC: [messina@geopec.it](mailto:messina@geopec.it)

Presidente Collegio dei Periti Edili  
della provincia di Messina  
PEC: [collegiodimessina@pec.cnpi.it](mailto:collegiodimessina@pec.cnpi.it)

e p.c. Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Messina  
PEC: [segreteria.me@pec.omceo.it](mailto:segreteria.me@pec.omceo.it)

Direttore Generale ASP Messina  
PEC: [direttoregenerale@asp.messina.it](mailto:direttoregenerale@asp.messina.it)

Direttore UOC SPRESAL Medicina del Lavoro  
PEC: [edda.paino@asp.messina.it](mailto:edda.paino@asp.messina.it)  
PEC: [spresal@asp.messina.it](mailto:spresal@asp.messina.it)

**Oggetto:** Corretta applicazione della nuova disciplina dell'art. 20 c. 1 DPR 380/2001, così come introdotta dall'art. 3 D.lgs n. 222 del 2016, riguardante "asseverazione del tecnico circa la conformità del progetto edilizio alle norme igienico-sanitarie. La gestione del rischio igienico sanitario attraverso la formulazione del parere di igiene edilizia.

In riferimento alla problematica di cui all'oggetto si rappresenta alle SS.LL. che le norme vigenti sulla semplificazione amministrativa in ambito edilizio (DPR. n. 380/2001) hanno introdotto rilevanti innovazioni, sinteticamente di seguito evidenziate:

1) Le attestazioni di conformità sono attribuite esclusivamente ai progettisti e vengono rese sotto forma di autocertificazione anche in riferimento alle norme igieniche (art 20.1 del T.U.).

2) La legge vigente (artt 5.1 e 5.1 bis del T.U.) richiede la partecipazione dell'Amministrazione preposta alla tutela della salute "ove occorra", cioè a dire nei casi in cui si ravvisino particolari condizioni di rischio chimico, fisico o microbiologico oppure sussistano circostanze che ostano al rispetto dei requisiti prescrittivi.

In conseguenza di ciò, è mutato il significato istituzionale del parere igienico sanitario che, svuotato di uno degli aspetti originari cioè a dire il riscontro alle prescrizioni tecniche, assume, in ottemperanza alle nuove norme, la valenza di parere tecnico-discrezionale: una guida operativa che ispira la progettazione edilizia, cosicché i progettisti possano trovare "assistenza" all'autocertificazione e nello stesso tempo una guida esecutiva che trova concreta attuazione nella realizzazione dell'opera compiuta.

Ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi di legge, appare evidente che le valutazioni sanitarie, divenute "discrezionali", prescindono dalla verifica normativa, trasferita in toto alle competenze del progettista sotto forma di autocertificazione (art. 20.1 del T.U.) ed anche di responsabilità professionale (art. 20.13 del T.U.); dunque l'esito del parere igienico sanitario non può risultare in alcun modo ostativo al percorso di gestione del processo edilizio.

Ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale e Regionale di Prevenzione 2014-2018, previsti al punto 2.8, la valutazione igienico sanitaria dei contesti edilizi costituisce misura fondamentale di Prevenzione Primaria.

L'elenco degli interventi assoggettabili alla valutazione igienico sanitaria è già stato trasmesso agli uffici comunali competenti per l'istruttoria e agli Ordini Professionali attraverso la nota del Dipartimento n.2639 del 23/06/16. Ad integrazione della medesima, nel prospetto seguente, assolutamente non esaustivo, si riportano alcuni quadri normativi implicati negli interventi edilizi e l'evidenza dei relativi aspetti discrezionali.

QUADRO NORMATIVO DEL SETTORE	AMBITO DI DISCREZIONALITÀ'
<b>D.lgs 81 / 08 - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO</b>	<b>ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro</b> <b>Art. 1.2.4.</b> <i>Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a 3m e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.</i> <b>Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei</b> <i>1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei</i> <i>2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.</i> <i>3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi</i>

<p>• Circ. 907/97 Ass. Reg. Sanità Linee guida requisiti minimi dei pubblici esercizi: ristoranti - trattorie - self service - paninerie - pubs - pizzerie ed attività similari</p> <p>• Circ. 1001/99 Ass. Reg. Sanità Linee guida - istruzioni per l'organizzazione funzionale dei centri di produzione e confezionamento pasti per la ristorazione collettiva</p>	<p><b>Ingressi, percorsi e disposizione delle attrezzature</b></p> <p><i>La razionale organizzazione dei percorsi nel settore alimentare, a prescindere dalla natura dello stabilimento, costituisce un aspetto di notevole importanza tenuto conto che eventuali errori di progetto possono essere causa di difficoltà operative per il personale e rappresentare tanti livelli di potenziale inquinamento o di insudiciamento delle sostanze in corso di lavorazione.</i></p>
<p>• Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio - IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI</p>	<p><b>Allegato II capitolo II requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati</b></p> <p><i>I locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni.</i></p>
<p>• D. n. 890 / 2002 Ass. Reg. Sanità Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana.</p>	<p><b>Parte I Requisiti organizzativi strutturali tecnologici generali</b> <b>Art 1.2. Requisiti strutturali e tecnologici generali</b></p> <p><i>Tutti i presidi, in relazione alla tipologia delle attività svolte, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- igiene del luoghi di lavoro;</li> <li>- lotta alle infezioni ospedaliere;</li> </ul>
<p>• Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica</p>	<p><b>5.4. Condizioni di sicurezza</b> <b>Art 5.4.1.</b> Le condizioni di sicurezza riguardano principalmente: <i>6) la difesa microbiologica</i></p> <p><b>Art 5.7. Norme finali e transitorie</b> <i>Le norme di cui sopra, per gli ampliamenti, adattamenti, completamenti di edifici già esistenti hanno carattere indicativo.</i></p>
<p>• D.M. 18-3-1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi</p>	<p><b>Art 10. Servizi di supporto della zona spettatori</b> <i>Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere integrate nell'ambito di un piano generale dei servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorità preposte in base alle caratteristiche dell'impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali l'impianto stesso è destinato.</i></p> <p><b>Art 22. Deroghe</b></p>
<p>• Deliberazione del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008 Norme CONI per l'impiantistica sportiva</p>	<p><b>Parte I - Prescrizioni generali. 1 - Scopo e campo di validità</b> Tutti gli impianti sportivi dovranno essere conformi alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, quali ad esempio le norme urbanistiche, di sicurezza, di igiene.</p>
<p>• DECRETO 4 luglio 2011. Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana.</p>	<p><b>Art 7. Redazione del piano di utilizzo del demanio marittimo - indirizzi generali. B) Parametri di riferimento</b> Si indicano i seguenti parametri minimi di riferimento che le nuove concessioni demaniali marittime da rilasciare devono rispettare, oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, ...)</p>
<p>• LEGGE 29 dicembre 2014, n. 29. Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva.</p>	<p><b>Art. 7. Disposizioni per l'apertura di strutture ed impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie</b> <i>L'apertura di strutture ed impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie è subordinata ad una preventiva comunicazione al comune competente che contiene la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene ...</i></p>
<p>• Regio Decreto 27-7-1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie Capo III - Delle lavorazioni insalubri.</p>	<p><b>Capo III - Delle lavorazioni insalubri.</b> <b>Art 216.</b> Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. <i>Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.</i></p>
<p>• Regolamento Edilizio del Comune di Messina / 2002</p>	<p><b>Art 85 - Locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale</b> I locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale devono: essere illuminati ed aerati direttamente dall'esterno con una o più aperture aventi superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della</p>

	superficie del pavimento <i>salvo adozione di adeguato impianto di ventilazione forzata ed illuminazione artificiale.</i>
• Min. Salute - Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018	<b>Punto 2.8 - Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute</b> 2- Esposizione a inquinanti chimici, fisici e microbiologici in ambienti confinati e non (inquinamento indoor e outdoor)

Modalità di presentazione della autocertificazione igienico sanitaria.

La progettualità si attiva seguendo due profili integrati: un profilo normativo-procedurale, governato dalla autocertificazione e un profilo tecnico. L'autocertificazione consiste nella stesura di una dettagliata relazione di conformità alle prescrizioni tecniche (requisiti) della normativa di settore ed agli articoli che di volta in volta regolamentano l'intervento previsto. La relazione di conformità ai requisiti normativi implica la consapevolezza dei fattori di rischio insiti nell'intervento proposto e la loro soluzione progettuale. Si specifica al riguardo che sussistono diverse entità di rischio:

- un rischio accettato e accettabile, oggetto delle autocertificazioni;
- un rischio inaccettabile, legato a situazioni che devono essere eliminate dalla sfera della operatività;
- un **rischio elevato da ridurre ad accettabile**, oggetto da un lato della discrezionalità normativa e dall'altro di uno studio tecnico progettuale in termini di cautele da intraprendere per limitare i possibili danni derivanti dal superamento della soglia del rischio accettabile. Pertanto, al fine di ottemperare agli adempimenti discrezionali imposti dalla normativa, sarà cura del progettista analizzare approfonditamente gli elementi critici per la sicurezza e la salubrità e orientare, sotto il profilo prestazionale, i parametri progettuali verso concrete misure di mitigazione del rischio. La formulazione del parere igienico sanitario, che sempre più spesso scaturisce dalla progettazione partecipata con gli attori dell'intervento e sempre più spesso è multidisciplinare perché si avvale dell'apporto di altre competenze specialistiche (Igiene del Territorio, Medicina del Lavoro, Medicina Scolastica, Igiene degli Alimenti, Igiene Socioassistenziale, Igiene Ospedaliera, Area Veterinaria e quant'altro), implica la valutazione dell'efficacia delle misure intraprese.


Alla luce di quanto sopra esposto, gli uffici comunali preposti all'acquisizione del Titolo Abilitativo Edilizio, nell'ambito della propria autonomia istituzionale, selezioneranno i casi permeati di fattori di rischio per la salute per i quali appare indispensabile la valutazione igienico sanitaria .

Si chiede gentilmente alle SS.LL. di divulgare il presente documento.


Nel manifestare agli Enti in indirizzo la piena collaborazione, si ringrazia per l'attenzione.

P.S. Al di là dell'aspetto urbanistico-edilizio oggetto della trattazione, è fatta salva l'acquisizione di autorizzazioni in deroga o altri titoli comunque denominati, propedeutici all'esercizio dell'attività e non sostituibili dal parere igienico edilizio.

IL DIRIGENTE MEDICO  
UOS IGIENE EDILIZIA  
Dr. Giuseppe Arena



IL DIRETTORE SIAV  
Dr.ssa M. Gabriella Caruso





IL DIRIGENTE MEDICO  
UOS Tutela della Salute dai rischi connessi  
all'inquinamento ambientale - Risorse idriche  
Dr. Natale Lombardo

IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Dr. Salvatore Muscolino

